

## CHIARIMENTO N. 8

premessi che

- a) ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D. Lvo 50/2016 il concorrente che intenda avvalersi del subappalto deve, all'atto dell'offerta, indicare i servizi o le parti di servizi che intendono subappaltare previa autorizzazione della stazione appaltante;
- b) ai sensi del successivo comma, nel caso in cui un concorrente intenda avvalersi del subappalto "è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione";
- c) ai sensi del comma 7, inoltre, al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice";
- d) per gli appalti di servizi l'art. 35 del codice prevede la soglia di Euro 209.000;

Ciò premesso, con riferimento al caso in cui un concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare una parte di servizio di valore inferiore a Euro 209.000

si chiede di voler confermare

che

- 1) il concorrente non è obbligato a fornire l'indicazione di una terna di subappaltatori;
- 2) alla luce dell'art. 105, comma 4, il concorrente non è tenuto a indicare il nominativo dell'eventuale subappaltatore ma solo la parte di servizio che intende subappaltare;
- 3) alla luce dell'art. 105, comma 7, la certificazione relativa al possesso dei requisiti in capo al subappaltatore deve essere acquisita al momento del deposito del contratto di subappalto e non al momento della partecipazione alla gara, come invece sembrerebbe emergere dai fac-simile messi a disposizione da codesta stazione appaltante

## RISPOSTA

Il concorrente dovrà indicare la terna dei subappaltatori ed i nominativi. I requisiti invece dovranno essere soltanto dichiarati.